

SENTENZA IMPORTANTISSIMA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE CONTRIBUZIONI ECONOMICHE

Con sentenza n. 1607/2011 del 15 febbraio 2011, depositata in Cancelleria il 16 marzo dello stesso anno, la Sezione quinta del Consiglio di Stato ha preso in esame il ricorso presentato dal Comune di Cinisello Balsamo contro la sentenza della Sezione Terza del Tar della Lombardia del 21 gennaio 2010, depositata in Cancelleria il 14 maggio 2010 (1).

Evidenziazione della situazione economica del solo assistito

Fra i motivi del ricorso, il Comune di Cinisello Balsamo aveva eccepito la non applicabilità della norma (comma 2 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998, come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000) in base alla quale gli assistiti, se si tratta di ultrasessantacinquenni non autosufficienti o di soggetti con handicap in situazione di gravità, devono contribuire alle spese di ricovero esclusivamente in base alle loro personali risorse economiche, in quanto non era stato emanato il decreto previsto dallo stesso comma 2 ter. Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza del Comune di Cinisello Balsamo precisando che «*deve ritenersi che il citato articolo 3, comma 2 ter, pur demandando in parte la sua attuazione al successivo decreto, abbia introdotto un principio, immediatamente applicabile, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali*», aggiungendo che «*tale regola non incontra alcun ostacolo per la sua immediata applicabilità e il citato decreto, pur potendo introdurre innovative misure per favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, non potrebbe stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione del solo assistito*». Di estrema importanza le conclusioni del Consiglio di Stato: «***Di conseguenza, anche in attesa dell'adozione del decreto, sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi ad un principio, idoneo a costruire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, attenendo proprio ad una facilitazione all'accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza.***

Un fondamentale livello essenziale

La decisione del Consiglio di Stato secondo cui,

(1) Cfr. l'articolo “Importanti sentenze sui contributi economici: confermate le nostre posizioni”, *Prospettive assistenziali*, n. 170, 2010.

nei riguardi delle contribuzioni a carico degli assistiti ultrasessantacinquenni non autosufficienti o soggetti con handicap permanente grave, le vigenti norme di legge (articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000) concernenti l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito sono ***«uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale»*** (2) dovrebbe porre fine alle illegittime iniziative delle Regioni (3) e dei Comuni (4) che, non tenendo conto del succitato fondamentale principio costituzionale, hanno imposto da oltre un decennio oneri non ammessi dalla legge ai congiunti delle succitate persone.

Avendo il Consiglio di Stato disposto che l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito è un livello essenziale, è auspicabile che le Regioni ritirino le richieste di contributi economici ai parenti delle persone colpite da patologie o da handicap invalidanti o da non autosufficienza (5).

In particolare è necessario che il Consiglio della Regione Toscana elimini dalla propria legge 18 dicembre 2008 n. 66 “Istituzione del fondo per la non autosufficienza” le norme che violano le disposizioni statali in materia di contribuzioni economiche, come avevamo rilevato nell'editoriale del n. 165, 2009 “Molto negativa la legge della Regione Toscana sulla non autosufficienza: Cgil, Cisl e Uil plaudono”.

Occorre altresì che i Sindacati, in primo luogo quelli dei pensionati, riesaminino a fondo le loro posizioni riguardanti le esigenze ed i diritti delle persone non autosufficienti.

N.B. Nella rubrica “Notizie” di questo numero sono segnalate alcune sentenze molto importanti.

(2) Ricordiamo ancora una volta che, ai sensi del 2° comma dell'articolo 117 della Costituzione «*lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*».

(3) In violazione delle norme vigenti il Consiglio regionale della Toscana ha imposto il versamento di contributi economici ai coniugi e ai parenti in linea retta di primo grado degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti e dei soggetti con handicap in situazione di gravità. Cfr. l'editoriale “Molto negativa la legge della Regione Toscana sulla non autosufficienza: Cgil, Cisl e Uil plaudono”, *Prospettive assistenziali*, n. 165, 2009.

(4) Significativo il comportamento del Comune di Bologna che continua a pretendere contributi economici dai parenti degli assistiti non autosufficienti, nonostante il Consiglio comunale abbia approvato il 21 luglio 2008 una delibera che li esenta da ogni onere. Cfr. “Il Comune di Bologna ha approvato un regolamento sui contributi economici conforme all'attuale normativa”, *Ibidem*, n. 164, 2008.

(5) Cfr. “Preoccupante documento delle Regioni: agli assistiti non sono riconosciuti diritti esigibili e ai loro congiunti sono richiesti nuovi contributi economici”, *Ibidem*, n. 173, 2011.